



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 279 DEL 11/04/2013

Servizio TRASPORTI

OGGETTO: L.R. 21/08 CONCESSIONE DI LINEA /PUBBLICO ESERCIZIO NASTRO TRASPORTATORE VAL FORMICA 1646-1659 - COD. REG. T.4.29NT, COMUNE DI ASIAGO. SOCIETÀ CIMA LARICI SRL.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Provincia di Vicenza ai sensi dell'art. 3 lett. a) e b) della L.R. 21/08 è competente per la concessione di linea e apertura al pubblico esercizio di impianti e piste;

Vista l'istanza presentata il 04.04.2012 (prot. 33317 del 03.05.12) dal Sig. Bregolato Alessandro, in qualità di Presidente della Società Cima Larici s.r.l., diretta ad ottenere la concessione di linea e l'apertura al pubblico esercizio di un impianto di risalita tipo nastro trasportatore mobile e della due piste da discesa asservite ad esso complementari, tutto ricompreso all'interno dell'ambito e delle attrezzature esistenti in del parco giochi invernale "winter fun park Val Formica" in località Val Formica-Cima Larici in Comune di Asiago (VI);

Considerato che il progetto è già stato realizzato a gennaio 2012 in quanto ricompreso all'interno del parco giochi invernale "winter fun park" autorizzato con provvedimento e permesso di costruire del Comune di Asiago n. 135/2011 del 22/12/2011, attualmente gestito con formula tipo club privato (non a uso pubblico);

Preso atto che la legittimità dell'intervento e la compatibilità urbanistica, idrogeologica, forestale, ambientale e paesaggistica è già stata valutata in sede di approvazione del progetto di realizzazione del parco giochi invernale "winter fun park" da parte del Comune di Asiago, dove sono stati analizzati ed espressi i necessari pareri:

- parere favorevole urbanistico-edilizio R.U.P. Comune di Asiago in data 15.11.11 prot.14845/11;

- parere favorevole C.E. Integrata comune di Asiago in data 17.11.11 prot. 14845/11;
- parere favorevole in materia di paesaggio R.U.P. Comune di Asiago del 17.11.11;
- parere ambientale/paesaggistico favorevole della Soprintendenza per i Beni e le attività Culturali di Verona in data 12.12.2011 prot. 33934, con la prescrizione che **“l'impianto sia temporaneo e che venga smontato a fine stagione invernale”**;
- autorizzazione ambientale Comune di Asiago in data 14.12.2011;
- presa d'atto forestale n. 14/2011 in data 05.12.11 da parte del Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Asiago per l'intervento ricadente su terreno soggetto a vincolo idrogeologico.;

Visto che la richiesta non prevede alcuna nuova opera o intervento modificativo dello stato dei suoli;

Considerato che con lettera del 07.05.2012 prot. 34117 è stata richiesta da questa Amministrazione integrazione alla documentazione;

Vista che la documentazione è stata inviata il 16.05.2012 prot. 37035;

Richiamato il parere favorevole del Rappresentante F.I.S.I. Comitato Provinciale di Vicenza pervenuto il 02.08.2012 prot. 57908;

Vista la modifica all'art. 30 della L.R. 21.11.08, n. 21 in cui si precisa che il rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia avviene previo il rilascio del nulla osta **qualora previsto**, da parte del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti di cui all'art. 24;

Viste le note n. 1639/FTM del 15 luglio 2010 e n. 05/FTM del 28 gennaio 2011 della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est – Ufficio 13 “Trasporti impianti fissi per il Veneto, l'Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui è stato precisato, che i tappeti mobili *“non rientrano tra i sistemi di trasporto ad impianti fissi” e che “allo stato attuale la tipologia di servizio da espletare con gli impianti in argomento non sembra assimilabile ai servizi previsti all'art. 1 del D.P.R. n. 753/80 e peraltro non risultano configurabili nella categoria degli impianti fissi, né tantomeno più specifica degli impianti a fune, in relazione alle loro caratteristiche costruttive*

Dato atto pertanto che il presente provvedimento non è soggetto al rilascio del nulla osta tecnico da parte del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti.

Ritenuto comunque che il servizio deve avvenire nel rispetto del regolamento di esercizio, in particolare degli obblighi del responsabile d'esercizio o caposervizio e del macchinista riguardo alla sicurezza, con l'effettuazione delle previste verifiche, prove ordinarie, straordinarie e le manutenzioni periodiche;

Visto l'atto prot. n. 17827 del 14 dicembre 2012 di rinnovo concessione uso terreno comunale in località Larici-Val Formica alla Società Cima Larici Srl per l'esercizio dell'impianto scioviario "Asiago 2000" e delle relative piste da discesa, il parco giochi invernale e per l'installazione della nuova seggiovia nell'area di proprietà del Comune di Asiago.

La concessione è finalizzata all'esercizio di attività sciobarie, la convenzione ha durata di stagioni (2) due, stagione invernale 2012-2013 e 2013-2014, ovvero dal 20.11.2012 fino al **30.04.2014** compreso;

Dato atto che l'impianto è stato realizzato a gennaio 2012 con atto di concessione da parte del Comune di Asiago prot. 16892 n°128 del 22.11.2011.

Vista la dichiarazione prot. n. 14845 in data 15.11.2011 del Comune di Asiago:

- sulla compatibilità della realizzazione del parco giochi sulla neve (winter fun park), in località Val Formica-Larici, con lo strumento urbanistico vigente (area agricola E1 con ambito sciistico) e con il P.A.T. adottato risulta ricadere in area denominata rete ecologica - ambito sciistico;

Preso atto che con decreto n. 122 del 11 dicembre 2012 la Regione Veneto ha autorizzato il Comune di Asiago, fino al 30.04.2014, al mutamento di destinazione delle porzioni di terreni di uso civico dell'estensione complessiva di mq. 102.518, distinte al catasto del Comune di Asiago al Fg. 70 mappale 22 parte per mq. 3.874 – mappale 36 parte per mq. 480 – mappale 48 parte per mq. 759 – mappale 54 parte per mq. 17.339 – map. 55 parte per mq. 2.921 – map. 75 parte per mq. 4.117 – map. 77 parte per mq. 73.028, al fine di consentire l'esercizio di attività sciistiche relative all'impianto "Asiago 2000", connesse piste da discesa ed area ricreativa "Winter Fun Park", nonché la realizzazione di un nuovo impianto seggioviario.

Preso atto dell'art. 58 bis c.1 L.R. 21/08 (inserito con L.R. 32/2012), che ha stabilito di istituire un fondo regionale assicurato da destinare a garanzia della restituzione in pristino dei luoghi ai sensi dell'articolo 11, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione per l'esercizio degli impianti a fune;

Considerato che si tratta di una concessione/autorizzazione, nelle more dell'istituzione del fondo, a garanzia del ripristino dei luoghi dalle opere edili, **si subordina il rilascio della concessione di cui all'art. 18 e delle autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 45, alla prestazione di un'idonea cauzione a favore della Provincia di Vicenza** per la regolare esecuzione degli interventi di ripristino, da aggiornare annualmente in relazione all'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI);

Preso atto che la Società Cima Larici S.r.l. ha inviato in data 19 dicembre 2012 la Polizza fideiussoria stipulata con l'Assicurazione SARA spa, Agenzia di Vicenza Ovest, per il rilascio di una cauzione a favore della Provincia di Vicenza, per un importo da cauzionare a garanzia del ripristino dei luoghi interessati dal nastro trasportatore denominato "VAL FORMICA" è di euro 2.000,00 (euro duemila/00);

Ritenuto che il rilascio dell'autorizzazione al pubblico esercizio sia compatibile con l'interesse generale e con le finalità della stessa, dal momento che il proseguimento dell'attività in questione consente la fruizione di un servizio turistico sportivo di interesse pubblico;

Vista peraltro la Delibera della Giunta Regionale n. 913 del 22.05.2012 relativa al “Regime concessorio e autorizzatorio per l’esercizio di impianti e piste da sci.”

Considerato che la stessa delibera riporta “ che per gli impianti ascrivibili nelle categorie b), c) e d) c. 2 dell’art. 17 della L.R. 21/08 con finalità turistico-sportiva, il rilascio della concessione di linea avvenga secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente;

Visto che tale impianto è classificato in base alla sua finalità e caratteristiche:

“d) *impianto che consente all’utente di superare ripetutamente il dislivello necessario a raggiungere la partenza di una pista, denominato impianto di ricircolo;*

Ritenuto quindi in considerazione della rilevanza degli interessi coinvolti e della necessità di garantire la regolare apertura degli impianti, senza interruzioni o disservizi a discapito dei fruitori degli impianti e degli operatori del settore, di rinnovare fino alla scadenza del **30 aprile 2014** l’efficacia dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione all’esercizio degli impianti e delle piste;

Visto la L.R. 21/08

la L.R. 12.01.2009 n.1 art. 31 comma 1;

il R.D. 3267/23;

il D. Lgs. 42/2004;

il D.P.R. n. 753/80;

le L.R. n. 52/78 e n. 31/94;.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 12/02/2013, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015;

DETERMINA

1. di accogliere la richiesta della Società “CIMA LARICI Srl” di concessione di linea e l’autorizzazione per l’esercizio del nastro trasportatore (tappeto mobile) in servizio pubblico per persone denominato “VAL FORMICA (1646-1659)” e delle relative piste da discesa asservite CAMPOSCUOLA VAL FORMICA e BOB-SLITTE-TUBING VAL FORMICA, sito in comune di Asiago (VI) fino al termine stabilito nella convenzione tra Comune di Asiago e Società “Cima Larici S.r.l.” cioè sino al **30.04.2014**, con le seguenti caratteristiche:

Denominazione	“ VAL FORMICA 1646-1659”	
Tipo d'impianto	Nastro Trasportatore	
CODICE REG.	T.4.29NT	
Ubicazione	Comune di Asiago (VI) loc. Val Formica	
Società	CIMA LARICI Srl	
Quota partenza di valle	m	1646

Quota di monte	m	1659
Dislivello	m	13,00
Lunghezza sviluppata	m	93,00
Velocità di esercizio	m/sec	0,60
Classificazione		di ricircolo

2. L'impianto, come da prescrizione della Soprintendenza, è temporaneo e **deve essere smontato a fine stagione invernale**;
3. Scaduto il termine suesposto, la concessione si intenderà cessata di pieno diritto contestualmente, senza che siano necessari atti di sorta da parte dell'Amministrazione concedente e senza che da parte del Concessionario possano invocarsi usi o consuetudini per continuare nel godimento della concessione medesima;
4. La concessione è subordinata alla scrupolosa osservanza della legislazione statale e regionale in premessa citata, nonché di quelle disposizioni che potranno successivamente essere emanate in materia, in particolare si precisa che il Concessionario è gravato dagli obblighi previsti dagli artt. 25, 30 e 31 della L.R. 21/2008;
5. La cauzione a favore della Provincia per la regolare esecuzione degli interventi di ripristino, di cui all'art. 58 bis L.R. 21/08, dovrà essere aggiornata annualmente e in relazione all'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) e, rinnovata alla scadenza nel caso di polizza fideiussoria a pena della decadenza della concessione stessa;
6. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12).
7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 11/04/2013

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRENTAN SANDRA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: avv. Alberto Pelagatti